


***Caso n. COMP/M.2958 -
WIND / BLU***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 12/09/2002

*Disponibile anche nella base dati CELEX
documento n. 302M2958*



Bruxelles, 12.09.2002

SG(2002) D/231580

ACCESSIBILE AL PUBBLICO

REGOLAMENTO CEE N. 4064/89
DECISIONE IN CONFORMITÀ
DELL'ART. 6. PAR. 1, LETTERA b)

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CEE) N. 4064/89 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

Alle parti notificanti

Oggetto: **Caso No. COMP/M.2958 – WIND / BLU**

Notifica del 9/8/2002 conformemente al Regolamento del Consiglio (CE) No. 4064/89

1. In data 9/8/2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio¹. Con tale operazione WIND Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito "WIND"), controllata da France Télécom Sa (di seguito "FT") e da ENEL S.p.A. (di seguito "ENEL"), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parti di Blu S.p.A. (di seguito "BLU") mediante acquisto di elementi dell'attivo.
2. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione ha concluso che l'operazione notificata ricade nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 e non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune e con lo Spazio Economico Europeo (SEE).

I. LE PARTI

3. WIND è una società attiva nella progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di reti di telecomunicazioni e del relativo software, nonché nella predisposizione di una rete commerciale, distributiva e di assistenza finalizzata alla prestazione di servizi di telecomunicazione, tra cui segnatamente servizi di telefonia mobile.

¹ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).

WIND è controllata, in forza di specifiche disposizioni contrattuali, congiuntamente da ENEL e da FT².

4. BLU fornisce servizi di comunicazione mobile su *standard* numerico GSM, in quanto titolare di licenza individuale per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800 sul territorio italiano dall'agosto 1999.

II. L'OPERAZIONE

5. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di WIND del controllo esclusivo del ramo di azienda attraverso cui BLU gestisce il servizio di telefonia mobile alla propria clientela in tecnica GSM ed i relativi rapporti contrattuali (in prosieguo il "Ramo d'Azienda"). L'operazione si qualifica pertanto come una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 lett. b del Regolamento n. 4064/89.
6. Il Ramo d'Azienda oggetto della presente operazione comprende essenzialmente: i contratti conclusi da BLU con i propri clienti per l'erogazione dei servizi di comunicazione radiomobile, nonché l'intero *database* relativo ai suddetti clienti; i contratti ed i rapporti giuridici relativi ad una parte [...] delle stazioni radio base di BLU (in prosieguo: i "siti BTS"); il marchio "Blu"; alcuni dipendenti BLU addetti al ramo di attività trasferito. Oltre a queste attività, che rappresentano il nucleo essenziale dell'operazione, essa prevede altresì il trasferimento di [...] *call center* [...] e di [...] punti vendita BLU [...].
7. L'operazione prevede anche il trasferimento, a carattere meramente temporaneo, da BLU a WIND di una serie di strutture ed apparati tecnici per l'erogazione del servizio di telefonia mobile e dell'insieme degli apparati e dei sistemi di *Information Technology*. Detto trasferimento è limitato ad un periodo non eccedente [...] decorrenti dalla cessione a WIND dal Ramo di Azienda. La temporanea disponibilità di questi beni risponde all'esigenza di consentire a WIND la gestione della base clienti e dei siti oggetto di trasferimento, per un breve periodo transitorio. Pertanto, una volta completato il processo di "migrazione" dei clienti acquisiti, tali beni, non più funzionali all'operatività delle attività trasferite, saranno definitivamente retrocessi al cedente, il quale sarà tenuto a riacquistarli.
8. L'operazione notificata si inquadra nell'ambito di un più ampio e unitario contesto di relazioni contrattuali che, in coerenza con il piano predisposto dai soci di BLU, prevede l'integrale dismissione delle attività in precedenza operate da BLU, con la cessione della maggioranza del capitale sociale del cedente a Telecom Italia previo trasferimento, nel quadro di distinte operazioni, di alcuni rami di azienda, oltre che a WIND, anche a Vodafone Omnitel S.p.A. e a H3G S.p.A.
9. Tale progetto di dismissione, che è stato esaminato dalla Commissione nell'ambito della procedura di autorizzazione della modifica degli impegni assunti da Edizione Holding nel caso n. COMP/M.2574, *Pirelli/Edizione /Olivetti/Telecom Italia*, prevede in sintesi, oltre alla cessione del Ramo di Azienda a WIND che costituisce oggetto della presente operazione, anche la vendita da parte di BLU a VodafoneOmnitel di [...] siti BTS e di [...] apparati elettronici BTS, a H3G di [...] siti BTS, ed a TIM dell'intero pacchetto azionario di BLU con il residuo di attivi produttivi che gli altri operatori non hanno acquisito, consistente in [...] siti BTS e [...] apparati elettronici BTS. La realizzazione dei dette dismissioni è inoltre condizionata

² Più specificamente, si precisa che le imprese madri, ENEL e FT, detengono rispettivamente il 73,4% ed il 26,6% del capitale sociale e che, in virtù degli accordi fra le stesse intercorse, esercitano una posizione di controllo congiunto su WIND. Cfr. segnatamente la decisione JV.2 ENEL/FT/DT, del 22 giugno 1998.

all'allocazione da parte del Ministero delle Comunicazioni a WIND, VodafoneOmnitel e TIM delle frequenze precedentemente utilizzate da BLU (in totale 15 Megahertz, "Mhz") in relazione al servizio di telefonia mobile GSM (v. decisione della Commissione del 5/8/2002 nel caso n. COMP/M.2574, *Pirelli/Edizione /Olivetti/Telecom Italia*).

III. DIMENSIONE COMUNITARIA

10. L'operazione di concentrazione notificata ha dimensione comunitaria in quanto il fatturato totale dell'insieme delle imprese interessate a livello mondiale nel 2001 supera i 5 miliardi di Euro (WIND: [...] milioni di Euro; ENEL: [...] milioni di Euro; FT: 43.026 milioni di Euro; Ramo di Azienda di BLU: [...] milioni di Euro), il fatturato realizzato individualmente dalle imprese interessate nella Comunità supera i 250 milioni di Euro (WIND: [...] milioni di Euro; ENEL: [...] milioni di Euro; FT: [...] milioni di Euro; Ramo di Azienda di BLU: [...] milioni di Euro) e le imprese interessate non realizzano oltre due terzi del loro fatturato nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

IV. I MERCATI RILEVANTI

11. L'operazione di concentrazione notificata produrrà effetti nel mercato italiano della telefonia mobile.

A. Mercato del prodotto

12. La telefonia mobile va distinta dalla telefonia fissa giacché il servizio di comunicazione mobile cellulare consente all'utente, attraverso l'utilizzo di tecnologie *wireless*, di soddisfare le proprie esigenze di comunicazione in movimento, prescindendo dall'utilizzo di un'apparecchiatura d'utente situata in un punto terminale della rete telefonica fissa.

13. Da precedenti decisioni della Commissione risulta che i servizi radiomobili non possano distinguersi in diversi mercati del prodotto secondo la tecnologia impiegata, in quanto essi rispondono alle medesime esigenze dei consumatori. Anche per quanto riguarda l'offerta, il mercato dei servizi di telefonia mobile comprende i servizi di comunicazione forniti sia su standard analogico, sia su standard digitale³. Le medesime valutazioni valgono anche nel caso di specie. Detti precedenti non pregiudicano tuttavia l'eventuale diversa valutazione in termini di definizione del mercato rilevante che dovesse emergere in futuro con riguardo ai servizi radiomobili di terza generazione UMTS. Attualmente, detti servizi non sono ancora attivi in Italia.

B. Mercato geografico

14. Il mercato dei servizi di telefonia mobile ha dimensione nazionale in considerazione dell'estensione nazionale delle reti di telecomunicazioni, della rilevanza nazionale della regolamentazione in materia, nonché della minore convenienza per gli utenti, in termini economici, di avvalersi di servizi di telefonia mobile offerti da operatori stranieri⁴.

³ Vedi Caso COMP/M.2574 del 20 settembre 2001 *Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia*; Caso IV/M.1430 del 21 maggio 1999 *Vodafone/AirTouch*; Caso COMP/M.1795 del 12 aprile 2000 *Vodafone AirTouch/Mannesmann*; Caso JV.4, *Orange/Viag*, del 11 agosto 1998; Caso JV.2, *FT/DT/Enel/Wind*, del 4 giugno 1998.

⁴ Vedi Caso COMP/M.2574 del 20 settembre 2001 *Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia*.

V. ANALISI E VALUTAZIONE

15. Il mercato della telefonia mobile in Italia è attualmente caratterizzato dalla presenza di quattro operatori di servizi di telefonia mobile di seconda generazione (TIM, VodafoneOmnitel, WIND e BLU), e di cinque licenziatari di servizi di telefonia mobile di terza generazione UMTS (TIM, VodafoneOmnitel, WIND, H3G e Ipse).
16. I servizi di terza generazione non sono ancora attivi in Italia. Per quanto riguarda i servizi di seconda generazione, invece, secondo stime fornite dalle parti, la quota di mercato detenuta da WIND è di circa il [8-14%] mentre quella di BLU è di circa il [0-5%]. Le quote di mercato di TIM e VodafoneOmnitel sono, rispettivamente, di circa il [45-55%] ed il [35-45%]. Dette stime non differiscono in maniera significativa da quelle risultanti dalle indagini nel caso n. COMP/M.2574, *Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia*, secondo cui TIM, VodafoneOmnitel, WIND e BLU detengono, rispettivamente, una quota di mercato di circa il [45-55%], il [35-45%], il [8-14%], ed il [0-10%].
17. La presente operazione non suscita seri dubbi di una possibile creazione o rafforzamento di posizione dominante in favore di WIND nel mercato della telefonia mobile in Italia. Al contrario, sebbene essa comporti l'uscita dal mercato del quarto operatore, essa permetterà a WIND di aumentare la propria clientela e di consolidare la propria posizione nei confronti di TIM e di OmnitelVodafone. Inoltre, grazie alla futura acquisizione da parte di H3G di una gran parte dei siti BTS di BLU, H3G sarà presto in grado di lanciare in Italia i propri servizi di telefonia mobile di terza generazione UMTS.
18. La concentrazione va inoltre valutata alla luce dei seguenti impegni, recentemente assunti nell'ambito del procedimento n. COMP/M.2574, *Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia* (v. decisione della Commissione del 5/8/2002): l'impegno di WIND, VodafoneOmnitel e TIM ad utilizzare esclusivamente per il servizio di telefonia mobile di seconda generazione le frequenze di BLU che venissero loro eventualmente assegnate, almeno fino a quando le autorità competenti, considerando unitariamente sia le frequenze già assegnate a BLU sia quelle rese successivamente disponibili, non avranno proceduto all'assegnazione dello spettro delle frequenze utilizzabili per il servizio UMTS a seguito del cosiddetto *refarming*; l'impegno delle autorità competenti ad assegnare in modo non discriminatorio e pro-competitivo ai futuri operatori UMTS le frequenze rese disponibili nell'ambito dell'operazione di *refarming* in maniera tale da garantire la disponibilità di frequenze sufficienti per soddisfare tutte le esigenze dei futuri operatori UMTS⁵; e l'impegno di TIM di consentire l'accesso ai propri siti (cosiddetto *co-siting*) a favore degli operatori del servizio di telefonia mobile di terza generazione UMTS a condizioni commerciali. Detti impegni appaiono suscettibili di rimuovere eventuali barriere all'entrata o all'espansione in relazione al futuro servizio di telefonia mobile UMTS.

⁵ Vedi anche l'articolo 9(1) della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, in GU 2002 L 108/33.

VI. CONCLUSIONI

19. Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE. La presente decisione è adottata ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89.

**Per la Commissione,
Firmato
Mario MONTI
(Membro della Commissione)**